

**PERSONALE ATA**

# Pillole di Mobilità

---

**TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE**

**CONTATTI**

[www.uilscuola.it](http://www.uilscuola.it)

[uilscuola@uilscuola.it](mailto:uilscuola@uilscuola.it)

06 784 6941



# CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI MOBILITÀ?

---

1

**Può presentare domanda tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario assunto a tempo indeterminato l'1/9/24 ed anni scolastici precedenti.**

## CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA?

---

2

**Il personale immesso in ruolo, a tempo parziale, nel profilo professionale di collaboratore scolastico in esito alle procedure selettive dell'art. 58 del decreto legge n. 69 del 2013, fino a quando non intervenga la conversione del relativo rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.**

# COSA DEVE FARE CHI È STATO ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO SU SEDE PROVVISORIA?

3

**Il personale in attesa della sede di titolarità, come per esempio il neoassunto in ruolo, deve presentare domanda di mobilità al fine di ottenere una sede definitiva, con la precisazione che:**

- qualora non presenti domanda di mobilità verrà trasferito d'ufficio;**
- qualora non ottenga alcuna delle preferenze indicate nella domanda, la sede definitiva è assegnata tra la prima disponibile in ambito provinciale - per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di vicinorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa, sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali (prima della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale).**

# QUALI SONO I CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA SEDE D'UFFICIO PER CHI È IN ATTESA DELLA TITOLARITÀ?

4

- Qualora la prima preferenza sia un grande distretto, si prende come comune di partenza **il comune sede di distretto.**
- Nel caso, invece, sia un grande comune, si prende il **primo distretto del comune.**
- Se la preferenza è un centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 si considera il **comune del centro territoriale.**
- Per le preferenze provincia si considera come comune di partenza il **comune del capoluogo di provincia.**
- Qualora il personale non trovi posto nelle scuole della provincia di titolarità è assegnato ad uno dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 della provincia seguendo la **tabella di viciniorietà dei comuni** in cui vi siano centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.

# QUANTE PREFERENZE SI POSSONO ESPRIMERE NELLA DOMANDA DI MOBILITÀ?

---



**Tutto il personale ATA che intende presentare domanda di mobilità, compreso il neoassunto in ruolo o comunque chi è in attesa della sede di titolarità, può esprimere, in un'unica domanda, fino a 15 preferenze.**

**La domanda è “unica” anche nel caso si intendano esprimere preferenze per più province (sempre per un massimo complessivo di 15 preferenze). Per cui, è possibile esprimere preferenze di scuola, comuni, distretti nonché i codici della provincia, di una sola provincia o per più province.**

## È POSSIBILE CHIEDERE LA MOBILITÀ PROFESSIONALE?

6

**Il personale ATA, in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa area nei limiti della dotazione organica e dei posti previsti a tal fine ai sensi dell'art. 53 CCNL 2024.**

**Sono validi anche i titoli previsti dalla tabella B del C.C.N.L. 24 luglio 2003, già in possesso degli interessati alla data del 25 luglio 2008 (data di entrata in vigore della sequenza contrattuale prevista dall'art. 62 del C.C.N.L. 29.11.2007).**

# IL PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRI COMPARTI PUÒ CHIEDERE MOBILITÀ?

---

7

**Il personale proveniente da altri comparti transitato nei ruoli ATA a decorrere dall' a. s. 2017-2018 può partecipare sia alla mobilità territoriale che professionale a partire dall'anno scolastico successivo, sulla base del punteggio spettante secondo le relative tabelle.**

**Per quanto riguarda il servizio ed il punteggio della continuità, si valuta solo quello prestato in qualità di ATA. Anche per l'individuazione dei perdenti posto si applicano le regole previste dal presente C.C.N.I. sulla mobilità.**

# IN QUANTE FASI È DISTINTA LA MOBILITÀ?

---

8

**Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:**

- **La I fase comunale:** trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione nell'ambito del comune di titolarità;
- **La II fase provinciale:** trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ed appartenenti alla medesima provincia;
- **La III fase della mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale:** trasferimenti a province diverse da quella di titolarità e passaggi di profilo.

## SU QUALI DISPONIBILITÀ SI EFFETTUA LA TERZA FASE?

---

9

Le operazioni di mobilità del personale ATA relative alla terza fase si effettuano sul **50% delle disponibilità** destinate alla mobilità territoriale provinciale e residue dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale.

## QUALI SONO LE NOVITÀ RELATIVE ALLE PRECEDENZE?

---

10

- **l'assistenza al genitore vale anche per altra provincia;**
- **l'assistenza ai fratelli/sorelle è possibile anche se non si è conviventi, purché i genitori abbiano patologie invalidanti o siano almeno sessantacinquenni.**

# I FUNZIONARI DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI MOBILITÀ?

---

11

**Non possono presentare domanda di mobilità – se non in possesso delle deroghe previste dal CCNI - i dipendenti inquadrati nell'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione per un triennio della assegnazione della sede definitiva di titolarità di prima destinazione.**

# QUALI SONO LE DEROGHE PREVISTE PER I FUNZIONARI DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE?

12

Per tutti i funzionari vincolati è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle seguenti categorie:

- a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro sedici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;**
- b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (disabilità personale e assistenza al familiare disabile);**

# QUALI SONO LE DEROGHE PREVISTE PER I FUNZIONARI DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE?

12

- c) coloro che fruiscono del congedo biennale per assistenza al familiare disabile secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 42 comma 5 del D.L.gs. 151/01;**
- d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118 (che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età);**
- e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità.**

**I Funzionari che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell'area dei DSGA possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale volontaria solo per le sedi in cui la posizione di lavoro di DSGA è disponibile e con precedenza rispetto agli altri funzionari.**

**Alla scadenza dell'incarico, salvo ottenimento di una nuova sede di titolarità mediante presentazione di domanda di mobilità per una sede diversa, detto personale è confermato dall'Ambito territoriale nell'incarico ricoperto presso la sede attuale di svolgimento della funzione.**

# COME AVVIENE LA MOBILITÀ PER IL PERSONALE INQUADRATO NELL'AREA DEI FUNZIONARI?

14

**Il personale inquadrato nell'area dei funzionari può partecipare alle operazioni di mobilità territoriale volontaria sulle sedi in cui vi sono posizioni di lavoro disponibili relative all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione con le medesime cadenze, e quindi anche in pendenza di incarico di DSGA, e nel rispetto della medesima disciplina prevista nel CCNI per il restante personale ATA.**

**Le istanze di trasferimento di questo personale sono trattate, nell'ambito di ciascuna fase delle operazioni e categoria di precedenza, successivamente a quelle del personale ex DSGA.**

# Mobilità 2025

## Resta aggiornato

VISITA LA NOSTRA PIATTAFORMA

www.uilscuola.it  
uilscuola@uilscuola.it  
06 784 6941

LE PERSONE  
AL CENTRO  
DELLE SCELTE

FEDERAZIONE  
UIL SCUOLA RUA

# mobilità 2025

PRONTA LA NUOVA  
PIATTAFORMA DEDICATA  
PER DOCENTI E ATA

**MATERIALI**

- *Commento al Contratto*
- *Schede*
- *Ordinanze*
- *Faq*
- *Autodichiarazioni*
- *Scopri se puoi fare domanda*

**INQUADRA IL QR**



<https://uilscuolanazionale.wixsite.com/mob25>

